


Prot. 27097 del 8/5/19



Comune di Campi Bisenzio

Gruppo Consiliare Potere al popolo!

Al Presidente del Consiglio comunale di Campi Bisenzio

Campi Bisenzio, 07/05/2019

Eleonora Ciambellotti

ORDINE DEL GIORNO

Oggetto: La Costituzione per ogni nuovo cittadino italiano

PREMESSO CHE:

La cittadinanza è lo status giuridico personale che consente alla persona di essere riconosciuto come appartenente ad un determinato Stato. L'ordinamento giuridico italiano, con l'acquisizione della cittadinanza, riconosce all'individuo la pienezza dei diritti civili e politici.

TENUTO CONTO CHE:

La Cittadinanza Italiana si acquisisce automaticamente:

- per filiazione "*jus sanguinis*" o diritto di sangue in virtù del quale il figlio nato da padre o da madre italiana è cittadino italiano dovunque avvenga la nascita;
- per nascita sul territorio italiano "*jus soli*" o diritto di suolo, se i genitori sono ignoti o apolidi oppure se i genitori stranieri non trasmettono la propria cittadinanza al figlio secondo la legge del proprio Stato di appartenenza o se il minore è stato rinvenuto in una condizione di abbandono sul territorio italiano;
- per riconoscimento di paternità o maternità da parte di un cittadino o una cittadina italiana o a seguito di dichiarazione giudiziale di filiazione di un minore;
- per adozione, da parte di un cittadino o cittadina italiana, di un minore

CONSTATATO:

La Cittadinanza Italiana si può acquisire su istanza da presentare in Comune nei seguenti casi:

- 1) discendente da avo italiano (art. 1 della legge 5 Febbraio 1992, n. 91).
- 2) acquisto con manifestazione di volontà per straniero nato in Italia (art. 4 comma 2 della legge 5

Febbraio 1992, n. 91: "lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data").

3) filiazione di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana (art. 14 della legge 5 Febbraio 1992, n. 91: "I figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana, ma divenuti maggiorenni, possono rinunciarvi, se in possesso di altra cittadinanza")

La Cittadinanza Italiana si può altresì acquisire su istanza da presentare alla Prefettura di Firenze nei seguenti casi:

- acquisto per matrimonio con cittadino italiano (art. 5 Legge 5 Febbraio 1992, n. 91)
- acquisto per residenza in Italia (art. 9 Legge 5 Febbraio 1992, n. 91)

CONSTATATO:

che il cittadino straniero al quale è stata conferita la cittadinanza italiana, deve giurare fedeltà alla Costituzione e alle Leggi della Repubblica Italiana entro 6 mesi dalla notifica del decreto di conferimento.

PRESO ATTO CHE:

La **Costituzione della Repubblica Italiana** è la legge fondamentale dello Stato italiano e occupa il vertice della gerarchia delle fonti nell'ordinamento giuridico della Repubblica

CONSIDERATO CHE:

la Costituzione Italiana introduce nel nostro ordinamento i fondamentali diritti di libertà e i diritti sociali. Promuove inoltre lo sviluppo civile e il progresso sociale del paese, rafforza i principi di democrazia, rispetto della persona, solidarietà, uguaglianza

CONSIDERATO INFINE:

la conoscenza della Costituzione è una occasione di crescita umana e civile, un passaggio per accrescere il senso e il valore di una comunità e la partecipazione attiva di ognuno

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE:

al conferimento della cittadinanza italiana davanti al Sindaco, o suo delegato, si impegna a consegnare, come dono, una copia della Costituzione della Repubblica Italiana a ogni nuovo cittadino italiano.

Per il gruppo consiliare Potere al popolo!

Il Capogruppo

Lorenzo Ballerini

